

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1630 DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 2016

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure per l'applicazione della misura transitoria per il sottomodulo del rischio azionario conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 308 *ter*, paragrafo 13, sesto comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai fini dell'applicazione della misura transitoria di cui all'articolo 308 *ter*, paragrafo 13, della direttiva 2009/138/CE, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero essere in grado di dimostrare alle loro autorità di vigilanza che l'acquisto degli strumenti di capitale soggetti a tale misura ha avuto luogo il 1° gennaio 2016 o anteriormente. A tal fine le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero seguire determinate procedure per l'adeguata identificazione e documentazione di tali strumenti di capitale.
- (2) Per garantire condizioni uniformi e un controllo adeguato dell'applicazione della misura transitoria, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero tenere una documentazione su qualsiasi modifica che incida sull'importo degli strumenti di capitale che sono soggetti alla misura transitoria. Esse dovrebbero aggiornare la documentazione ogni volta che calcolano il requisito patrimoniale di solvibilità secondo la formula standard per identificare gli strumenti di capitale soggetti alla misura transitoria.
- (3) Per gli strumenti di capitale detenuti nell'ambito di organismi di investimento collettivo o di altri investimenti in forma di fondi per i quali non è possibile applicare il metodo *look-through*, l'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce una metodologia per identificare l'importo degli strumenti di capitale acquistati prima del 1° gennaio 2016; non è dunque necessario risalire alla data di acquisto degli strumenti di capitale. La data di acquisto da identificare e documentare dovrebbe essere la data di acquisto delle quote o azioni degli organismi di investimento collettivo o degli altri investimenti in forma di fondi.
- (4) Le imprese dovrebbero includere nella propria documentazione la data di acquisto degli strumenti di capitale, delle quote o delle azioni a cui si applica la misura transitoria. Inoltre, su richiesta dovrebbero mettere a disposizione delle autorità di vigilanza una documentazione completa che consenta loro di verificare che le condizioni per l'applicazione della misura transitoria sono soddisfatte.

⁽¹⁾ GUL 335 del 17.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).

